



Corporate Tax and Legal firm

## *Informativa ordinaria n. 10/2014*

### Sommario

Premessa	2
Verso l'abrogazione della comunicazione annuale dati IVA	2
Società di comodo: le novità del decreto semplificazioni	2
TFR in busta paga con tassazione ordinaria	3
Entro il 15 aprile 2015 sarà disponibile il 730 precompilato	3
Deduzione del 20% anche sugli interessi passivi del mutuo	4
Dal 2015 senza IRAP i costi per dipendenti a tempo indeterminato	4

---

**Milano** - Via Vincenzo Monti, 15 - 20123  
Tel: + 39 02.84240711 - Fax: +39 02.84240715

**Roma** - Viale Parioli, 10 - 00197  
Tel: + 39 06.83769230 - Fax: +39 06.83769335

## Premessa

La presente informativa riporta le principali novità fiscali e societarie del mese di ottobre appena trascorso, con particolare riferimento ai documenti di prassi diffusi dall’Agenzia delle Entrate e ai chiarimenti forniti a livello giurisprudenziale.

\* \* \*

## Verso l’abrogazione della comunicazione annuale dati IVA

L’art. 44, comma 18, del D.d.l. di stabilità, ancora in corso di approvazione, riduce gli obblighi dichiarativi annuali ai fini IVA.

Il testo prevede, infatti, l’abrogazione dell’obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA e anticipa al mese di febbraio di ciascun anno la presentazione della dichiarazione IVA annuale, che sarà presentata in via autonoma rispetto al modello Unico.

Tale previsione renderebbe, di fatto, obbligatorio ciò che costituisce una facoltà per i contribuenti, ossia la presentazione della dichiarazione annuale in via autonoma entro la fine di febbraio al posto della comunicazione annuale dati IVA.

Tale soluzione, negli ultimi anni, è stata spesso adottata dai contribuenti al fine di ridurre gli adempimenti fiscali e i costi amministrativi a essi connessi, per utilizzare quanto prima i crediti IVA in compensazione orizzontale con altre imposte, per anticipare la presentazione della richiesta di rimborso del credito IVA annuale o, ancora, per avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso<sup>1</sup>.

\* \* \*

## Società di comodo: le novità del decreto semplificazioni

Con l’approvazione definitiva del D.Lgs sulle semplificazioni, dello scorso 30 ottobre, viene confermato l’ampliamento da tre a cinque periodi d’imposta dell’arco temporale di osservazione per la disciplina delle società c.d. in perdita sistematica<sup>2</sup>.

Per effetto di tali modifiche, la qualifica di società in perdita sistematica è collegata al riscontro di uno dei seguenti presupposti alternativi:

- la società risulta in perdita fiscale per cinque (anzichè tre) periodi d’imposta consecutivi;
- la società nel medesimo arco temporale risulta in perdita fiscale per quattro (anzichè due) periodi d’imposta e nel rimanente periodo realizza un reddito inferiore al minimo.

---

<sup>1</sup> Cfr. art. 13, del D.Lgs. n. 472/97.

<sup>2</sup> Cfr. art. 2, commi 36-*decies* e ss., del D.L. n. 138/2011.

Di conseguenza, le penalizzazioni previste (imputazione del reddito minimo e della base imponibile minima IRAP, maggiorazione IRES del 10,5%, limiti alla compensazione) si produrranno nel sesto periodo d'imposta (ovvero nel periodo d'imposta successivo al quinquennio chiuso in perdita) e non più nel quarto periodo come originariamente stabilito.

Si segnala, infine, che in deroga alla previsione d'irretroattività sancita dallo Statuto del contribuente, le nuove disposizioni operano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento che le introduce. Pertanto, i nuovi presupposti trovano applicazione nel 2014 per i c.d. "soggetti solari".

\* \* \*

#### TFR in busta paga con tassazione ordinaria

Il disegno di legge di stabilità 2015, approvato alla Camera dei Deputati alcuni giorni fa, contiene alcune novità degne di nota in merito alla tassazione fiscale del trattamento di fine rapporto di lavoro in busta paga.

Si segnala, *in primis*, che l'opzione per la liquidazione del T.F.R. in busta paga comporterà la perdita dei vantaggi della tassazione separata, in quanto, a seguito di detta scelta, sarà applicata la tassazione ordinaria. Ciò comporterà per il contribuente la tassazione dell'importo ricevuto in base alle aliquote progressive dell'I.R.P.E.F., con l'aggiunta delle relative addizionali regionali e comunali.

Infine, il "cumulo" del TFR con le retribuzioni ordinarie causerà una riduzione delle detrazioni d'imposta da lavoro dipendente e di quelle per gli eventuali familiari a carico, nonché un incremento del reddito rilevante per la determinazione dell'ISEE.

\* \* \*

#### Entro il 15 aprile 2015 sarà disponibile il 730 precompilato

A partire dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle Entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all'art. 4, comma 6-ter, del D.P.R. n. 322/98, renderà disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente (compresi i pensionati) e di redditi assimilati, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente.

\* \* \*

### *Deduzione del 20% anche sugli interessi passivi del mutuo*

Nella seduta di giovedì 23 ottobre 2014, la Camera ha votato la questione di fiducia sul decreto “Sblocca Italia”.

Specificamente, l’art. 21 del citato provvedimento ha introdotto alcune rilevanti disposizioni volte a incentivare l’investimento dei privati in abitazioni di nuova costruzione o incisivamente ristrutturate e dotate di elevate prestazioni energetiche, da destinare alla locazione.

Alle persone fisiche non esercenti attività commerciale che, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, acquistano unità immobiliari residenziali di nuova costruzione, invendute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 133/2014, od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo, è riconosciuta una deduzione I.R.P.E.F. dal reddito complessivo pari al 20%, con limite massimo complessivo di spesa di Euro 300.000 (trecentomila/00).

Tra i requisiti per poter ottenere l’agevolazione, contenuti nella legge di conversione, si segnalano i seguenti:

- l’unità immobiliare residenziale di nuova costruzione, deve essere “invenduta” alla data di entrata in vigore della legge di conversione;
- gli immobili acquistati (in aggiunta a quelli nuovi o a quelli oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia) possono essere stati oggetto di interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all’art. 3, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia).

\* \* \*

### *Dal 2015 senza IRAP i costi per dipendenti a tempo indeterminato*

Confermando quanto annunciato dal premier Renzi, la bozza del D.d.l. di stabilità 2015 prevede che, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, i costi relativi ai dipendenti a tempo indeterminato saranno interamente deducibili dalla base imponibile IRAP.

Il beneficio spetterà sia alle imprese, sia ai titolari di reddito di lavoro autonomo, sia ai produttori agricoli titolari di reddito agrario.

Pertanto, sarà deducibile il costo dei dipendenti a tempo indeterminato che risultasse non ancora dedotto in seguito all’applicazione delle deduzioni forfetarie già esistenti.

In dettaglio, trattasi delle seguenti deduzioni:

- contributi INAIL<sup>3</sup>;

---

<sup>3</sup> Cfr. Art. 11, comma 1, lett. a), n. 1, del D. Lgs. n. 446/97.

- deduzioni (forfetaria e analitica) per l'impiego di dipendenti a tempo indeterminato<sup>4</sup>;
- spese relative agli apprendisti, ai disabili, al personale assunto con contratti di formazione lavoro o inserimento e agli addetti alla ricerca e sviluppo<sup>5</sup>;
- deduzione forfetaria delle indennità di trasferta per le imprese di autotrasporto<sup>6</sup>;
- deduzione forfetaria per lavoratori dipendenti a beneficio dei soggetti i cui componenti positivi concorrenti alla formazione della base imponibile non superano, nel periodo d'imposta, Euro 400.000<sup>7</sup>;
- deduzione per nuovi assunti<sup>8</sup>.

\* \* \* \*

I professionisti di CTL Advisory sono a disposizione per approfondimenti in merito a quanto sopra esposto. Le notizie inviate nella presente comunicazione si considerano a titolo meramente informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. CTL Advisory non si assume alcuna responsabilità in merito ad azioni o decisioni intraprese a seguito della presente informativa né si assume alcuna responsabilità per aver fornito informazioni parziali.

*Per approfondimenti ulteriori sui temi trattati:*


*T: +39 02.84240711*

*Int.: +39 02.87188002*

*E: [info@ctladvisory.com](mailto:info@ctladvisory.com)*

Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Marco Baggetti



Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Giampiero Gugliotta



<sup>4</sup> Cfr. Art. 11, comma 1, lett. a), n. 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 446/97.

<sup>5</sup> Cfr. Art. 11, comma 1, lett. a), n. 5, del D.Lgs. n. 446/97.

<sup>6</sup> Cfr. art. 11, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 446/97.

<sup>7</sup> Cfr. art. 11, comma 4-bis1, del D.Lgs. n. 446/97.

<sup>8</sup> Cfr. art. 11, comma 4-quater del D.Lgs. n. 446/97.